



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO


Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute

Ministero della Salute

DGSA

0005790-P-30/03/2011



88786598

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Teramo
izoam-izste

- 5 APR. 2011

N. 3457 di prot.

Regioni e Province
Autonome
Assessorati alla Sanità

II.ZZ.SS.

CESME Teramo

OGGETTO: Blue tongue - movimentazione dei capi sensibili e attività di sorveglianza.

In relazione all'oggetto, e facendo seguito a quanto discusso e concordato nel corso dell'Unità di Crisi del 21 febbraio u.s., si forniscono di seguito talune istruzioni inerenti le movimentazioni dei capi sensibili alla Blue tongue sul territorio nazionale, ad integrazione e parziale modifica della nota della Scrivente prot. 10317 del 1.06.2009, che ad ogni buon conto si allega.

Movimentazioni dei capi sensibili e riscontro di positività.

Le movimentazioni degli animali da vita non immunizzati provenienti da zone sottoposte a restrizione per Blue tongue sono subordinate alla verifica di assenza di circolazione virale negli ultimi 30 giorni nella zona di provenienza dei capi.

Di contro, le circolazioni virali rilevate attraverso il sistema di sorveglianza ed accertate in prima istanza dall'I.Z.S. competente per territorio (ELISA) determinano, perentoriamente, l'istituzione di una zona infetta del raggio di 4 km intorno all'azienda sede del 'caso'. In detta area, oltre ad estendere le attività di controllo, in attesa dell'esito diagnostico del CESME, è istituito il blocco delle movimentazioni dei capi sensibili, mantenuto per 30 giorni in caso di conferma.

In caso del riscontro di ulteriore positività, il raggio della zona di controllo e di blocco deve essere esteso a 20 km.

In attesa del responso del CESME, nonché in caso di conferma, durante il periodo di blocco, gli animali da macello provenienti da dette aree devono essere inviati prioritariamente presso gli impianti designati situati nella Regione dove insiste l'azienda sede della positività.

Per quanto sopra, si invitano gli II.ZZ.SS. competenti per territorio a segnalare tempestivamente alla ASL, alla Regione ed al Ministero della Salute (u.santucci@sanita.it; f.pacelli@sanita.it) la positività in ELISA, al fine di dare immediatamente seguito a quanto sopra prescritto. Relativamente al CESME, oltre alla dovuta comunicazione, gli Istituti sono tenuti ad inviare i campioni per la conferma nel minor tempo possibile.

Disponibilità vaccinale.

Tenuto conto delle ben note contingenze che hanno determinato le difficoltà di reperimento dei presidi vaccinali occorrenti in Italia, per il corrente anno sarà distribuito soltanto il vaccino bivalente 1/8, mentre, analogamente a quanto discusso nel corso della citata riunione del 21 febbraio u.s., per il 2012 è in fase di valutazione la possibilità di ricorrere ad una vaccinazione su base volontaria a carico dell'allevatore e qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse.

Accordi interregionali.

Per quanto concerne le movimentazioni effettuate nell'ambito degli accordi interregionali, ivi compresi gli spostamenti in occasione di pascoli, transumanze, fiere e mercati, l'accertata assenza di circolazione virale costituisce un prerequisito inderogabile alla formulazione di dette intese. Le Regioni riceventi possono imporre il divieto di transito attraverso le stalle di sosta, fatte salve le necessità legate al benessere degli animali.

Macelli designati.

Si coglie l'occasione per raccomandare il pieno rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento CE 1266/2007 con particolare riferimento alle pre-notifiche di invio dei capi, al rispetto dei tempi di macellazione, e alla verifica puntuale dei requisiti tecnici e strutturali degli impianti da designare e di quelli per i quali l'autorizzazione annuale va rinnovata.

Attività di sorveglianza e implementazione dei sistemi informativi.

In relazione a tutto quanto sopra, l'esecuzione puntuale delle attività previste dal Piano di Sorveglianza in vigore, rimane elemento imprescindibile e fondamentale atto a consentire le movimentazioni dei capi sensibili sul territorio nazionale.

Pertanto, anche in considerazione delle numerose sieroconversioni registrate negli ultimi tempi e rilevate dall'efficiente rete dei Sistemi Informativi nazionali (SIBT e SIMAN), in taluni casi anche nei confronti di sierotipi non già circolanti in determinate zone, si invitano gli Enti in indirizzo a verificare la correttezza dei dati inseriti in SIMAN, nonché a dare sollecitamente seguito a quanto dovuto ai fini della conferma o eliminazione dei sospetti rilevati e notificati nel sistema informativo, in cui compaiono ad oggi molteplici sospetti ancora in attesa di conferma o eliminazione.

È auspicabile, altresì, che ogni qual volta si proceda all'eliminazione di un sospetto per 'errore materiale', vengano precedentemente effettuati tutti i controlli volti ad assicurare che si tratti effettivamente di mero errore. Analogamente, nei casi di scambi di codici identificativi di animali o di erroneo campionamento di un capo vaccinato, deve essere tempestivamente ripetuto il prelievo, estendendo i controlli a tutto l'effettivo dell'azienda.

Nel richiedere cortesemente la fattiva collaborazione di tutti gli Enti in indirizzo in merito a quanto sopra, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Alberto

[Handwritten signature]



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali*

*Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
(Ufficio III)*

Ministero della Salute
0010317-P-01/06/2009
DGSA



42984839

Regioni e Province Autonome
Assessorato alla Sanità
Servizio Veterinario

e p.c.

Ufficio VIII DGSAFV

II.ZZ.SS

Comando Carabinieri per la Salute

Associazioni di categoria

Oggetto: Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale.

Facendo seguito a quanto definito nel corso dell'Unità di crisi per la Blue tongue del 10 marzo u.s., tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nazionale relativa alla Blue tongue, nonché delle recenti proposte di revisione della normativa comunitaria, al fine di rendere omogenee le regole della movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale, sentito anche il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, si ritiene opportuno fornire a codeste Regioni le seguenti indicazioni.

Premesso che le zone di restrizione per Blue tongue in Italia sono state recentemente ridefinite con nota prot. 4786 del 13 marzo 2009 della scrivente Direzione; considerato che in tali zone, così come nella restante parte del territorio italiano, è prevista l'esecuzione di un programma di sorveglianza sierologica ed entomologica i cui esiti consentono di effettuare tempestive e puntuali valutazioni circa i mutamenti della situazione epidemiologica locale, si informa che, in Italia, la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue è possibile secondo i seguenti criteri:

- per gli animali da vita provenienti da zone indenni la movimentazione è libera su tutto il territorio nazionale;
- per gli animali destinati alla macellazione immediata, come definito nel Regolamento CE 1266/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sia provenienti da zone indenni, sia provenienti da zone infette, la movimentazione è libera su tutto il territorio nazionale;

- per gli animali fino a 90 giorni di età, non immunizzati, provenienti da zone infette, la movimentazione è subordinata alla definizione di accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi;
- per gli animali da vita di età superiore ai 90 giorni provenienti da zone infette, la movimentazione è subordinata all'immunizzazione dei singoli capi oggetto di spostamento, oppure alla definizione di accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi a tali movimentazioni.

I sopra citati accordi dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ministero e al CESME per opportuna conoscenza, al fine di consentire a questa Direzione di fornire, in qualsiasi momento, informazioni dettagliate alla Commissione Europea.

Per quanto concerne le movimentazioni degli animali sensibili provenienti da zone di restrizione verso i macelli "designati", si comunica che quanto disposto al punto 2 della nota prot. 980 del 5.2.2008 circa l'obbligo di "...macellazione nella stessa giornata di arrivo degli animali", è da intendersi superato, e che per la movimentazione dei suddetti animali valgono esclusivamente le disposizioni del Regolamento CE 1266/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente all'individuazione delle zone da sottoporre a restrizione a seguito di un "caso di Blue tongue" (focolaio o sieroconversione confermata), tenuto conto delle conoscenze scientifiche acquisite e sentito il parere del CESME, si rende noto che l'estensione della zona infetta è da intendersi corrispondente al territorio dei comuni compresi nel raggio di 4 km di raggio a partire dall'azienda in questione, e che il mantenimento delle misure sanitarie da adottarsi nella zona infetta è ridotto ad un periodo minimo di 30 giorni.

Si informa, inoltre, che qualora venisse confermato un "caso" in una zona indenne (compresa l'evidenza di un nuovo sierotipo in una zona già soggetta a misure sanitarie per altri sierotipi), le movimentazioni degli animali da detta zona verso altre destinazioni potranno essere autorizzate dal servizio veterinario competente, solo dopo che siano stati eseguiti i controlli clinici e sierologici nelle aziende ubicate nel raggio di 4 Km intorno all'azienda coinvolta, come previsto dal Manuale Operativo per la gestione della Blue tongue. Gli esiti di tali controlli saranno altresì determinanti per valutare ogni singola nuova eventuale positività.

Si ritiene opportuno precisare che gli animali movimentati alle condizioni di cui sopra non potranno ulteriormente essere movimentati verso altre arce del territorio nazionale se non prima di 30 giorni di permanenza nel luogo di prima destinazione, e non potranno comunque essere movimentati al di fuori del territorio nazionale.

Infine, in relazione alle richieste di alcune Regioni, circa la possibilità di applicare programmi di sorveglianza alternativi, sostitutivi e/o integrativi, che assicurino comunque il mantenimento del livello di controllo atteso, si comunica che tali programmi potranno essere applicati solo fino a quando non vi sia l'evidenza di una variazione in senso negativo della situazione epidemiologica territoriale. In tal caso, le attività del programma di sorveglianza dovranno essere ricondotte agli standards previsti dal Piano nazionale in vigore su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca F.

[Handwritten initials]